

BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI 2022- RIMBORSO ANNUALITA' 2021

IL COMUNE

Ai sensi della Delibera di Giunta n. 54 del 15.06.2023

Rende noto che è indetto AVVISO FINALIZZATO ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE – RIMBORSO ANNUALITA' 2021.

Il contributo è relativo ai canoni di affitto sostenuti dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, con esclusione delle eventuali spese di amministrazione

ART 1- Finalità e risorse

Il presente bando stabilisce i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplina le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art 11 della legge 9 Dicembre 1998 n. 431 (Fondo sociale Affitti, FSA 2022)

Lo stanziamento complessivo a disposizione per le finalità del presente avviso è pari a € 25.000,00

Il beneficio economico verrà assegnato fino ad esaurimento delle risorse disponibili e sarà riparametrato in modo proporzionale nel caso che la somma degli importi degli aventi i requisiti risulti superiore (o inferiore) alla suddetta somma.

Articolo 2 – Destinatari e Requisiti di accesso

Possono beneficiare dei contributi suddetti i conduttori di alloggi in locazione, titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo prima casa sul mercato privato per l'anno 2021 regolarmente registrato o con registrazione in corso nei termini di legge, non stipulato tra parenti o affini entro il 2° grado.

Salvo quanto previsto specificatamente per i regimi di "cedolare secca", la registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda, purché il richiedente dimostri, prima del termine ultimo di presentazione della domanda, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta.

Il contratto d'affitto deve essere intestato al richiedente o ad un componente maggiorenne convivente con il nucleo familiare, riferirsi ad alloggi siti nel Comune di Sori, in locazione sul mercato privato e occupati, a titolo di residenza (esclusiva o principale).

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati secondo la normativa regionale o concessi in uso per finalità sociali.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente a canoni il cui importo contrattuale annuo risulti superiore a € 8.400.

Per poter beneficiare dei contributi, i richiedenti, alla data di pubblicazione del presente Bando, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso se in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione e risiede – alla data di pubblicazione del presente bando – nel Comune di Sori;

b) residenza anagrafica nel Comune di Sori;

c) titolarità di un contratto di locazione relativo a una unità immobiliare ad uso abitativo primario non inclusa nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10 o con superficie netta interna superiore ai 110 mq, estendibile fino a 120 mq solo ed esclusivamente per i nuclei familiari con più di 5 componenti;

d) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nell'ambito del territorio della Città Metropolitana di Genova, su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, secondo la scheda n.2 di cui alla D.G.R. n. 613 del 25/7/2018 "Nuovi indirizzi e criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed individuazione degli ambiti ottimali di utenza", fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;

e) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente imposta sugli immobili (IMU), sia superiore a quello corrispondente al valore medio degli alloggi E.R.P. presenti nel bacino d'utenza dove è localizzato il Comune di Sori "M" (euro 133.891,38);

f) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, oppure nel caso di titolarità dell'assegnazione in proprietà a condizione che l'alloggio sia inutilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;

g) effettivo sostenimento da parte del nucleo familiare – nell'annualità 2021– dell'onere relativo al canone di locazione risultante da idonea documentazione (ricevute, bonifici, assegni bancari) da cui si evinca in maniera chiara la causale di versamento. **In mancanza della documentazione di cui sopra è possibile, motivando tale scelta, presentare una dichiarazione rilasciata in autocertificazione ai sensi degli artt 46 e 17 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445 dal proprietario dell'alloggio. Tale dichiarazione sarà considerata quale ricevuta del canone di locazione regolarmente pagato.**

I bonifici, le ricevute o la dichiarazione del proprietario dovranno riportare il nome dell'ordinante, l'importo, la causale e i dati del destinatario (la mancanza anche di un solo uno degli elementi richiesti, sarà considerato motivo di esclusione). Non saranno accettati bonifici o ricevute pagati a qualsiasi titolo da persone non residenti all'indirizzo. La documentazione originale dovrà essere conservata e presentata all'Amministrazione pubblica in qualunque momento venga richiesta.

h) possedere:

- valore dell'I.S.E.E. 2023 (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, non superiore a € 16.700,00;

oppure

- valore I.S.E.E. non superiore ad € 35.000,00 = per i soggetti che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, anche in ragione dell'emergenza COVID 19, una perdita del proprio reddito Irpef superiore al 25% del reddito IRPEF, certificabile attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante confronto tra le dichiarazioni fiscali dell'anno 2022 rispetto a quelle dell'anno 2021.

I requisiti suddetti sono dichiarati dall'interessato nella domanda di assegnazione del contributo (Allegato B) ai sensi degli articoli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La situazione familiare, contrattuale, reddituale e patrimoniale relativa ai predetti requisiti deve intendersi relativa a quella esistente al momento della domanda.

Articolo 3 – Nucleo familiare e determinazione situazione economica

L'individuazione del nucleo familiare è quella desunta dall'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore delle situazione economica equivalente), nonché dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 7 novembre 2014 relativo all'approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini I.S.E.E., ai sensi dell'art 10 co.3, del D.P.C.M. 159/2013.

Poichè il contributo in oggetto è finalizzato al pagamento dei canoni di locazione, per la determinazione del reddito, in caso di coabitazione di più nuclei, si farà riferimento a tutti i nuclei familiari che risiedono nell'alloggio a cui il contratto di locazione si riferisce. In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo da parte del nucleo tra i cui componenti figura il titolare del contratto di locazione.

Articolo 4 – Calcolo del contributo

I contributi verranno assegnati nel rispetto di quanto definito nel presente bando e, qualora le risorse a disposizione risultino quantitativamente inferiori all'importo totale necessario per soddisfare tutti i richiedenti, si procederà alla ripartizione delle risorse tra i vari beneficiari, assegnando ai richiedenti un contributo proporzionalmente ridotto.

Il contributo teorico erogabile è pari al 40% del canone di locazione annuale rapportato al numero di mesi effettivamente pagati e risultanti dalla documentazione presentata, arrotondato all'unità superiore.

1. Il contributo minimo ammissibile è pari a € 300,00 = pertanto le istanze a cui spetterebbe un contributo teorico inferiore a suddetta cifra saranno escluse;

2. Il contributo teorico massimo riconoscibile non può superare € 2.800,00 =

Saranno escluse le domande che non raggiungono l'importo previsto per il contributo teorico minimo ammissibile.

Inoltre il contributo teorico spettante di cui sopra viene ridotto delle somme diversamente percepite nei casi in cui:

- il richiedente abbia beneficiato della detrazione d'imposta prevista dall'articolo 16 comma 1 bis del DPR 22/12/1986 n.917 (Testo unico delle imposte sui redditi) per l'anno 2021;

- Il nucleo familiare del richiedente abbia beneficiato di contributi concessi dai Servizi Sociali o da altri Enti pubblici e/o del privato sociale per il pagamento dell'affitto per l'anno 2021.

I contributi concessi ai sensi del presente bando, non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del Reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art 1 , comma 5 , del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Il Comune pertanto, provvederà, successivamente all'erogazione dei contributi, a comunicare all'INPS , la lista dei beneficiari , ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

Articolo 5 – Erogazione del Contributo

I contributi saranno erogati direttamente al soggetto richiedente, titolare del contratto di locazione, che ha regolarmente onorato il pagamento del canone di locazione.

Il mancato ricevimento del contributo non può essere imputato all'Ufficio nel caso di mancata tempestiva comunicazione di variazione di dati e/o modifiche delle condizioni di pagamento che dovranno pervenire prima della redazione dell'elenco degli aventi diritto.

Nel rispetto della tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari con la P.A., la liquidazione del contributo avviene a mezzo bonifico bancario sul c/c indicato in sede di domanda.

Articolo 6 – Termini e modalità di presentazione delle domande

I termini di apertura del bando decorrono **dal giorno 21/06/2023 fino al giorno 21/07/2023**.

Gli interessati potranno presentare domanda esclusivamente:

- a mezzo di PEC all'indirizzo comune.sori.ge@legalmail.it;

- a mezzo mail a: area.sociale@comune.sori.ge.it

- in formato cartaceo, consegnato presso l'Ufficio Protocollo nei seguenti giorni ed orari:

lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00;

ATTENZIONE: le domande via pec e via e- mail possono essere inviate fino alla mezzanotte del 21.07.23.; la consegna a mano all'ufficio protocollo deve invece avvenire entro le ore 11.00 del giorno 21.07.23.

Chi utilizza il metodo mail deve accertarsi dell'avvenuta ricezione chiedendone conferma per mail o telefonando all'ufficio dell'Area sociale.

Per nessuna ragione verranno ammesse domande pervenute successivamente alla scadenza dei termini sopra indicati.

A pena di irricevibilità, dovranno **obbligatoriamente** essere allegati alla domanda i seguenti documenti:

- Fotocopia del contratto di locazione in corso di validità
- copia di tutta la documentazione (ricevute, bonifici, assegni ecc.) o documento originale equipollente (dichiarazione del proprietario di casa che i pagamenti dei canoni 2021 sono regolari), attestante il pagamento del canone di locazione;
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente (titolare del contratto)
- Copia del titolo di soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini extracomunitari o apolidi);
- Attestazione ISEE 2023 e relativa DSU
- Fotocopia IBAN

Saranno respinte le domande in mancanza anche di uno solo dei requisiti sotto elencati:

- prive di firma del richiedente, di chi ne ha la rappresentanza a norma di legge o sottoscritte da un soggetto diverso dall'intestatario della domanda;
- incomplete in quanto prive di dati essenziali per l'esame della domanda;
- non corredate da copia del documento di identità in corso di validità del firmatario della domanda;
- prive di copia di contratto di locazione e di tutta la documentazione sopracitata;

- prive di dichiarazione ISEE;
- consegnate oltre i termini previsti;

Articolo 7 – Controlli

Ai sensi degli artt. 4 e 7 delle Disposizioni e Criteri Attuativi del Fondo Sociale Affitti (FSA) di cui all'allegato 1 della D.G.R. 1137/2021 il Comune, ai fini dell'ammissibilità a contributo, deve:

- effettuare controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai beneficiari, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione (es. Agenzie delle Entrate) e richiedendo nei casi opportuni l'intervento della Guardia di Finanza, secondo le disposizioni dell'art. 11, comma 6, del D.P.C.M. n. 159/2013 e degli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000.
- sospendere il richiedente dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui sopra e - nel caso di soggetti non assistiti - sospendere tutte quelle domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare;
- accertare presso le anzidette strutture eventuali erogazioni concesse al medesimo nucleo familiare allo stesso titolo, evitando così duplicazioni contributive.

Ai fini dell'attuazione dei controlli predisposti dall'Amministrazione comunale, il cittadino dichiara la propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, ai sensi dell'art 11, comma 6 del D.P.C.M. 159/2013.

In caso di dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune è tenuto a recuperare il contributo indebitamente ottenuto, ferme restando le responsabilità penali ai sensi dell'art. 76 del medesimo decreto.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Articolo 8 - Sanzioni

In caso di dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 75 del DPR n. 445/2000 l'Amministrazione Comunale è tenuta a recuperare il contributo o il beneficio indebitamente erogato/beneficiario, fermo restando le responsabilità penali ai sensi dell'art. 76 del succitato DPR.

Considerato che l'art. 4 della legge 300/2000 ha introdotto un nuovo reato rubricato come art. 316 ter del codice penale, (trattasi di indebita percezione di erogazione a danno dello stato), e che il comma 2 ha depenalizzato tale reato prevedendo solo una sanzione amministrativa nei casi in cui la somma indebitamente conseguita mediante la condotta illecita sia pari o inferiore a € 3.999,95 la competenza ad adottare ordinanza-ingiunzione, quindi all'irrogazione della sanzione amministrativa, nei casi "depenalizzati", spetta ai Comuni i quali introitano anche i relativi proventi. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

A quanto sopra provvede il Servizio comunale che ha concesso i benefici di cui trattasi.

Articolo 9 - Monitoraggio della spesa abitativa

Ai sensi dell'art. 7 delle Disposizioni e Criteri Attuativi del Fondo Sociale Affitti (FSA) di cui all'allegato 1 della D.G.R. 1217/2015 il Comune, oltre ai dati personali (nome, cognome e C.F.) e a quelli necessari alla determinazione del contributo (canone sostenuto, numero di mesi effettivi di pagamento, ISE, PSE, ISEE), al fine di consentire il monitoraggio periodico della situazione del mercato delle locazioni – nonché per le

finalità di cui al DM 1 marzo 2005 n. C/374 (Osservatorio della condizione abitativa) – è tenuto a inviare alla Regione, nei modi e nelle forme indicate da quest'ultima, le informazioni relative alla condizione abitativa esistente sul territorio e in particolare, relativamente a ogni singolo beneficiario, i seguenti dati: – numero dei componenti del nucleo familiare del richiedente; – reddito del nucleo familiare; – tipologia del contratto di locazione; – figura giuridica del proprietario dell'alloggio locato (persona fisica, persona giuridica, altro ente); – superficie lorda dell'alloggio; – categoria catastale; – numero di mesi effettivi di pagamento del canone di locazione, nel caso di periodi inferiori all'anno; – ammontare delle spese condominiali relative all'anno 2019; – eventuale avvenuta liquidazione del contributo in precedenti annualità.

Articolo 10 - Trasmissione informazioni e trattamento dei dati personali

Il fabbisogno derivante dall'elenco definitivo degli avanti diritto, redatto ai sensi delle succitate normative, sarà trasmesso dal Comune alla Regione come previsto nel Provvedimento Regionale di assegnazione dei fondi.

Si informa che il trattamento dei dati personali, compresi quelli particolari di cui all'articolo 9 del GDPR, forniti con la presentazione della domanda di contributo è effettuato dal Comune di Sori, quale titolare del trattamento, nell'ambito delle proprietà attività istituzionali. Il trattamento dei dati viene effettuato anche con l'utilizzo di procedure informatizzate ed è finalizzato all'espletamento delle attività, connesse e strumentali, alla gestione delle procedure amministrative per la corresponsione dei contributi del Fondo nazionale per il sostegno alle locazioni. Il trattamento dei dati raccolti è improntato ai principi di liceità e correttezza, di pertinenza e non eccedenza. Il conferimento dei dati (fatta eccezione per il numero telefonico e per l'indirizzo e-mail) è obbligatorio e l'eventuale rifiuto preclude la possibilità di partecipare alla procedura per accedere al contributo previsto dall'apposito Fondo nazionale per il sostegno alle locazioni. I dati raccolti non saranno oggetto di diffusione se non nei casi e con le modalità previste dalla legge, e potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici purché previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento. I trattamenti saranno effettuati a cura delle persone fisiche preposte alla relativa procedura, debitamente autorizzate al relativo trattamento. I dati potranno essere comunicati a soggetti esterni al Comune di Sori che interverranno nelle attività procedurali e che saranno opportunamente individuati e designati come Responsabili del trattamento. I dati vengono trattati nel corso di tutta la durata del servizio, dalla richiesta di attivazione sino alla sua conclusione, ed anche, successivamente, per l'adempimento di specifici obblighi di legge.

L'interessato può esercitare i diritti previsti dal GDPR Regolamento Ue 2016/679, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo la richiesta al Comune di Sori.

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito internet istituzionale www.comune.sori.ge.it